



## REDDITO IMPRESA E IRAP

# **Eccedenza acconto imposta sostitutiva Tfr: modalità di utilizzo in F24**

di Laura Magnani, Marta Rossi

OneDay Master

## Redditi di lavoro prodotti all'estero

Scopri di più

L'[articolo 2120, comma 4, cod. civ.](#), prevede che il **Tfr**, ad esclusione della quota maturata nell'anno, al **31 dicembre di ogni anno venga incrementato** “con l'applicazione di un **tasso costituito dall'1,5 per cento in misura fissa e dal 75 per cento dell'aumento dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, accertato dall'ISTAT, rispetto al mese di dicembre dell'anno precedente**”.

Vi è poi l'[articolo 11, D.Lgs. 47/2000](#), che, al comma 3, prevede che sui redditi derivanti dalla rivalutazione dei fondi per il Tfr debba essere applicata **l'imposta sostitutiva** delle imposte sui redditi nella misura **del 17%**. Tale imposta sostitutiva deve essere versata dal sostituto d'imposta all'Erario in **acconto**, entro il **16 dicembre dell'anno solare** in cui maturano le rivalutazioni e a **saldo**, entro il **16 febbraio dell'anno successivo**.

Il comma successivo prevede che **l'acconto dovuto** debba essere commisurato al **90% delle rivalutazioni** maturate nell'anno precedente (c.d. **metodo storico**), o, in alternativa, al **90% delle rivalutazioni che maturano nell'anno** per il quale l'acconto stesso è dovuto (c.d. **metodo presuntivo**). Come chiarito dall'Agenzia delle entrate ([circolare n. 29/E/2001](#)) e più recentemente confermato nella [risoluzione n. 68/E/2023](#), il **sostituto di imposta può scegliere**, in ciascun anno, la **modalità di calcolo dell'acconto** più conveniente.

In sede di conteggio dell'acconto dovuto a **dicembre 2023**, scegliere il metodo storico piuttosto che quello presuntivo **ha fatto la differenza** per molti sostituti di imposta. Nel 2022, infatti, l'**inflazione** aveva raggiunto livelli tali che al 31.12.2022 il **coefficiente di rivalutazione del TFR** sfiorava il 10%, mentre, alla fine del 2023, dopo un significativo rallentamento dell'inflazione, l'**indice ISTAT si è attestato intorno all'1,82%**.

Questo ha implicato che, chi ha calcolato l'acconto secondo il metodo storico (di più semplice ed immediata applicazione), **ha versato a dicembre 2023 un acconto significativamente più elevato** dell'imposta effettivamente dovuta, maturando **un'eccedenza a credito**.



La questione, in effetti, era stata affrontata nella sopra citata [risoluzione n. 68/E/2023](#), in cui l'Agenzia delle entrate, rispondendo a un'istanza presentata dal Consiglio Nazionale dei Consulenti del Lavoro, aveva confermato la possibilità di determinare l'acconto presuntivo sulla base del calcolo della **rivalutazione che presumibilmente sarebbe stata accantonata nel 2023**, tenuto conto del **minor indice di rivalutazione** dell'anno, anziché, come indicato nella circolare n. 50/E/2002, in base alla rivalutazione del 2022 **ragguagliata solo ai dipendenti in forza al 30 novembre dell'anno in corso**, ma utilizzando **l'indice ISTAT dell'anno precedente**.

Oggi sono numerosi i datori di lavoro che, non avendo applicato tale metodo di calcolo, si ritrovano nella situazione di dover **recuperare l'eccedenza di versamento** e si pone il **dubbio** se per utilizzarla in **F24 in compensazione** del debito per ritenute fiscali sia o meno necessaria la previa apposizione del **visto di conformità sul Modello 770/2024**, qualora l'importo **sia superiore ad euro 5.000**.

Purtroppo, le norme applicabili non sono chiare sul punto; la **prassi intervenuta è piuttosto datata** e la [risoluzione n. 68/E/2023](#) non si è espressa esplicitamente, pur avendo l'istante accennato alla **necessità del visto**. Nel documento, tuttavia, l'Agenzia delle entrate ha confermato che, nei casi in cui il versamento dell'acconto dell'imposta sostitutiva risulti eccedente rispetto a quanto dovuto, si rendono **applicabili le disposizioni previste dal D.P.R. 445/1997**.

L'[articolo 1, comma 2, D.P.R. 445/1997](#), prevede che, qualora lo scomputo non venga operato nello stesso periodo d'imposta, **il sostituto di imposta ha diritto di computare l'eccedenza in diminuzione dai versamenti relativi al periodo d'imposta successivo o chiederne il rimborso in dichiarazione** (Modello 770).

In ottica di trasparenza e semplificazione, l'[articolo 15, D.Lgs. 175/2014](#), ha poi previsto che, fermo restando quanto sopra e in deroga a quanto previsto dell'[articolo 17, comma 1, D.Lgs. 241/1997](#), le **eccedenze di versamento di ritenute e imposte sostitutive** sono scomputate dai successivi versamenti **nel Modello F24, ma non concorrono al limite** di cui all'[articolo 34, L. 388/2000](#) (oggi euro 2.000.000). A commento dell'[articolo 15, D.Lgs. 175/2014](#), la [circolare n. 31/E/2014](#) aveva osservato che i sostituti d'imposta recuperano le predette eccedenze **“nel limite delle ritenute d'acconto relative al periodo d'imposta in corso al momento di presentazione della dichiarazione”**, dando **evidenza nel modello F24 dello scomputo operato**, precisando che, oltre a non concorrere alla determinazione del limite di compensazione, per detto scomputo **non sussiste l'obbligo di apposizione del visto di conformità** o di sottoscrizione alternativa. Infatti, si precisa che l'obbligo sussiste **solo nel caso di compensazione di eccedenze risultanti dalla dichiarazione con pagamenti di importi diversi** dalle ritenute dovuti nell'anno successivo (c.d. compensazione orizzontale).

Dal combinato disposto delle disposizioni citate, sembra dunque che, nel 2024, si possa operare la **compensazione delle eccedenze di versamento** in esame **con ritenute d'acconto** relative al periodo d'imposta 2024 anche per importi superiori a 5.000 euro **senza la necessità di apposizione del visto** di conformità sul Modello 770/2024, in quanto trattasi comunque di



**compensazione verticale.**

In tal senso, si è espressa anche la **Fondazione Studi Consulenti del Lavoro**, che ha recentemente preso posizione nell'approfondimento *“Rivalutazione fondo TFR: visto di conformità non necessario per l'utilizzo del credito di imposta”*. Nel documento, si osserva, anche, che laddove la compensazione sia effettuata nel **periodo d'imposta successivo** a quello di pagamento dell'eccedenza si debba utilizzare il **codice tributo “6781”** denominato "Eccedenza di versamenti di ritenute di lavoro dipendente, assimilati e assistenza fiscale scaturente dalla dichiarazione del sostituto d'imposta Mod. 770 Semplificato".

Considerata la **complessità della disciplina**, articolata in numerose norme, sarebbe auspicabile che l'Agenzia delle entrate **confermasse espressamente** i tempi e le modalità di recupero delle eccedenze a credito che **possono essere di importo piuttosto rilevante**.